



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4781 del 2020 proposto dalle signore Anna Bruno, Filippa Lo Iacono e Simonetta Franzoni, rappresentate e difese dagli avvocati Oreste Morcavallo e Luigi Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Oreste Morcavallo in Roma, via Arno, n. 6;

contro

- il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca (già, per entrambi, Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca), in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domiciliario per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- il Consorzio Interuniversitario – Cineca, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, non costituito in giudizio;

nei confronti

- dei signori Giovanni Tosiani, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde e Rebecca Palma, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosario Ventimiglia, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di giustizia;

- dei signori Francesco Alati, Tiziana Amato, Tindara Maria Scolaro, Maria Teresa Fimognari, Paola Martino, Carmen Lanzotti, Francesco Alati, Carla Baldoni, Maria Pia Catalano, Mara Grossi, Angela Panzarella, Angela Pelliccia, Anna Spadafora, Francesco Anselmi, Giovanna Barone, Pasqualina Antonietta Benincasa, Tiziana Bianconi, Serena Briotti, Caterina Bruno, Carmela Burgio, Giovanna Cagnetta, Daniela Calcagno, Anna Candelora, Giovanna Cannavò, Francesca Cecchi, Andrea Celestini, Filomena Cesarano, Maria Cristina Cesarano, Marina Ciurcina, Paola Colò, Rossana Cursio, Laura Dell'Aera, Annalisa Dell'Olio, Angela Di Maria, Laura Di Masi, Assunta Maria Antonietta Di Sarra, Laila Fantoni, Federica Farina, Francesco Fulvio Feliciello, Paola Ghiselli, Annalisa Lamagna, Nicoletta Lattanzio, Cinzia Rosaria Licata D'Andrea, Maria Lima, Assunta Limatola, Paola Lippolis, Laura Malatesti, Sabrina Malizia, Anna Chiara Marabello, Rosa Mennella, Sonia Migliuri, Silvia Moretta, Stefania Muscolo, Antonietta Napolitano, Immacolata Nava, Antonella Nocca, Carmela Pipino, Laura Raciti, Leonarda Ricupero, Giosue Rollo, Francesco Rutigliano, Clotilde Sansone, Maria Serrone, Adele Sidoti, Gianna Spitelli, Antonella Tarantino, Celeste Testaverde, Annamaria Tuccillo, Maria Vernengo, Patrizia Zambataro, Maria Tindara Scolaro e Simonetta Spatafora, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sez. III-*bis*, 9 giugno 2020 n. 6204, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimare e dei signori Giovanni Tosiani, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde e Rebecca Palma e i documenti prodotti;

Visti il decreto cautelare 22 giugno 2020 n. 3657 e l'ordinanza cautelare 3 agosto 2020 n. 4614;

Vista la sentenza parzialmente definitiva 6 luglio 2021 n. 5147 e l'adempimento istruttorio con essa ingiunto al Ministero dell'istruzione;

Esaminate le ulteriori memorie, anche di replica e le note d'udienza nonché gli atti depositati in adempimento delle richieste istruttorie;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2022 il Cons. Stefano Toschei e uditi gli avvocati Achille Morcavallo, per dichiarata delega dell'avvocato Oreste Morcavallo, Luigi Pitaro e Rosario Ventimiglia. Si registra il deposito di note d'udienza per il passaggio in decisione della controversia senza discussione da parte dell'Avvocatura generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Il presente giudizio costituisce la prosecuzione di due giudizi (nn. R.g. 4781/2020 e 6808/2020) che la Sezione ha esaminato riunendoli e definendoli in via parziale con sentenza 6 luglio 2021 n. 5147.

Per una migliore comprensione della parte di controversia rimasta ancora da definire e qui in decisione, il Collegio ritiene utile riprodurre, per quanto qui di interesse, stralci della surrichiamata sentenza n. 5147/2021.

Con riferimento alla procedura per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (oggi Ministero dell'istruzione, d'ora in poi, per brevità MIR) n. 1259 del 23 novembre 2017 alcuni concorrenti avevano impugnato, con ricorso collettivo proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, gli atti con cui il MIR aveva ritenuto non superate le prove preselettive dagli stessi sostenute nell'ambito della predetta selezione.

Avendo i ricorrenti proposto anche istanza cautelare il TAR, con ordinanze del 29 settembre e del 12 ottobre 2018, respingeva tale richiesta. Nondimeno, i concorrenti che avevano proposto il ricorso in primo grado, avendo spiegato appello nei

confronti della decisione cautelare sfavorevole, ottenevano successivamente l'ammissione con riserva alle prove scritte grazie al decreto cautelare del Presidente di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 6013/2018. Tuttavia, in sede di deliberazione collegiale, con ordinanza 5 agosto 2019 n. 4007, la Sezione confermava gli effetti provvisori del decreto cautelare monocratico soltanto nei confronti delle ricorrenti Anna Bruno, Simonetta Franzoni e Filippa Lo Iacono.

Dette tre ricorrenti, quindi, proponevano ricorso per motivi aggiunti dinanzi al TAR per il Lazio nei confronti degli atti che avevano approvato la graduatoria finale del concorso e le successive sue rettifiche, unitamente ai conseguenti provvedimenti emessi dagli Uffici scolastici regionali, nella parte in cui venivano considerate idonee "con riserva" anziché vincitrici di concorso a pieno titolo, avendo le stesse, nel frattempo, superato tutte le prove della selezione (alla quale avevano potuto accedere grazie al *decisum* cautelare di cui sopra).

2. - Il giudizio di primo grado (che, lo si ricorda, era stato proposto collettivamente non solo dalle suddette concorrenti, ma anche da molti altri partecipanti alla procedura selettiva) veniva definito con la sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sez. III-*bis*, 9 giugno 2020 n. 6204, con la quale il primo giudice dichiarava in parte l'improcedibilità ed in parte l'inammissibilità del ricorso originario, respingendolo nelle restanti parti.

In particolare, nel ricostruire la vicenda il giudice di primo grado evidenziava come gli originari ricorrenti avevano impugnato con ricorso collettivo gli atti con cui il MIR aveva ritenuto non superate le prove preselettive dagli stessi sostenute nell'ambito del concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del M.I.U.R. n. 1259 del 23 novembre 2017.

Nel corso del giudizio alcuni dei ricorrenti, segnatamente i Signori Alati Francesco, Baldoni Carla, Catalano Maria Pia, Grossi Mara, Panzarella Angela, Pelliccia Angela e Spadafora Anna, ammessi interinalmente alle prove scritte per effetto della tutela cautelare monocratica accordata dal Consiglio di Stato (ma, a differenza delle odierne tre appellanti) non confermata in sede collegiale, hanno impugnato

anch'essi, con motivi aggiunti, la graduatoria finale del concorso e le successive rettifiche, lamentando la mancata ammissione alle prove orali disposta con il Decreto MIUR n. 395/2019. In data 24 aprile 2020 veniva depositato l'atto di intervento *ad opponendum* da parte di candidati che, pur avendo superato le prove selettive, non erano stati dichiarati vincitori, in quanto classificati oltre il numero dei posti messi a concorso.

All'esito del giudizio, il TAR respingeva sia le domande di consolidamento per i concorrenti vincitori ammessi con riserva (che nel frattempo avevano superato positivamente le prove scritte e quelle orali) sia i motivi di merito dedotti avverso gli atti impugnati.

3. - Con un primo ricorso in appello (n. R.g. 4781 del 2020) le signore Anna Bruno, Filippa Lo Iacono e Simonetta Franzoni (quindi gli originari ricorrenti ammessi, con riserva, alle prove successive, che sono state poi da dette appellanti superate), chiedevano la riforma della (su richiamata) sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione Terza Bis) n. 6204/2020 deducendo i seguenti motivi di appello:

- *error in iudicando e/o procedendo*, violazione del bando di concorso, art. 15, violazione degli artt. 3 e 97 della Cost. e dei principi generali in materia concorsuale, violazione art. 4, comma 2 bis, del d.l. n. 115/2005, convertito nella l. n. 168/2005 – ammissibilità e fondatezza dei motivi aggiunti, per mancato riconoscimento dell'invocato consolidamento della posizione in graduatoria, a seguito del superamento delle prove orali e scritte dopo l'ammissione con riserva;
- analoghi vizi in merito all'erroneità del rigetto dei motivi dedotti avverso la prova preselettiva.

Con un secondo ricorso in appello (n. R.g. 6808/2020) i restanti originari ricorrenti in primo grado chiedevano la riforma della medesima sentenza del TAR per il Lazio n. 6204/2020, deducendo i seguenti motivi di appello, in contestazione delle ragioni di rigetto degli originari motivi di impugnativa:

- sul primo motivo di ricorso originario, violazione del bando di concorso, degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi generali in materia concorsuale, per erroneità dei quesiti;
- sul secondo motivo di ricorso, violazione della *par condicio* tra i concorrenti; eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, stante l'illegittimità della riserva della facoltà di verificare il possesso dei requisiti in capo ai candidati in qualsiasi momento e non prima della prova preselettiva;
- sul terzo e quarto motivo di ricorso, violazione dei principi generali in materia concorsuale e dell'art. 7, comma 2-bis, d.P.R. 487/1994 nonché diversi profili di eccesso di potere, in quanto la scelta dei candidati ammessi alle successive fasi è stata basata su una prova volta a saggiare esclusivamente le conoscenze di carattere nozionistico di ogni candidato, piuttosto che valutare la preparazione culturale e professionale dei candidati;
- sul sesto motivo di ricorso per mancato svolgimento contemporaneo delle prove;
- sul settimo motivo di gravame in relazione al malfunzionamento tecnico che ha impedito la visualizzazione del voto;
- sull'ottavo motivo di ricorso in relazione alla mancanza di determinate aree tematiche in relazione ai quesiti;
- sul nono motivo di ricorso, in relazione alla data di svolgimento della prova preselettiva;
- sull'ultima censura di primo grado, in ordine alla mancanza delle misure idonee a garantire il rispetto del principio di imparzialità e di segretezza della prova preselettiva.

4. – La Sezione, con la sentenza 6 luglio 2021 n. 5147, solo parzialmente definitiva, riuniti i due ricorsi, respingeva il secondo appello (n. R.g. 6808/2020, vale a dire quello proposto dai ricorrenti originari di primo grado) e disponeva istruttoria con riferimento al primo appello (n. R.g. 4781/2020, vale a dire quello proposto dalle signore Anna Bruno, Simonetta Franzoni e Filippa Lo Iacono).

La richiesta istruttoria viene qui di seguito riprodotta testualmente, per completezza: “(...) occorre procedere ad un approfondimento istruttorio in ordine alla invocazione, ribadita in memoria conclusiva, degli effetti dell’entrata in vigore della normativa di cui al d.l. n. 162 del 2019, che avrebbe comportato l’estensione dei posti con assunzione di tutti gli idonei. In particolare, secondo tale prospettazione la norma avrebbe comportato l’estensione dei posti da 2900 candidati a tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito, pari a n. 3420 (compresi quelli con la sola idoneità) che sarebbero quindi assunti. In dettaglio, la norma invocata [Art. 6-bis. (Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159), in vigore dal 1 marzo 2020], statuisce quanto segue:

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Dopo la nomina dei vincitori di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, gli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 90 del 24 novembre 2017, sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3.1 In assenza di una difesa erariale sul punto (neppure esaminato nella ennesima relazione ministeriale allegata, priva peraltro di valenza difensiva in senso proprio), occorre pertanto acquisire in via istruttoria dal Ministero resistente la seguente documentazione: una relazione chiarificatrice in merito alle modalità applicative della norma predetta, con particolare riferimento all’eventuale estensione della previsione ai tre appellanti

del ricorso n. 4781 del 2020 (...)”.

5. - Il MIR, con atto depositato in data 3 settembre 2021 nel fascicolo digitale del processo, in adempimento al disposto istruttorio, ha sinteticamente precisato che:

- l'art. 2-bis 1. 126/2019, disponendo che “(...) *gli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico, sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, (...)*”, ha inteso indicare “semplicemente” che anche gli idonei avranno la possibilità di essere immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici, qualora se ne verificassero le condizioni giuridiche ed economiche ma va ribadito che tale disposizione fa riferimento solo ai candidati che siano presenti a pieno titolo nella graduatoria;

- l'inserimento nella graduatoria “con riserva” disposta dal giudice amministrativo resta comunque condizionato dall'esito del contenzioso ancora pendente, alla definizione del quale si potrà determinare se le ricorrenti avranno titolo o meno a permanere nella graduatoria di merito;

- l'accesso alle prove successive alla preselettiva, ottenuto grazie ad un provvedimento cautelare, non può sostituire e superare l'accertamento nel merito della fondatezza del ricorso, né può realizzare tale risultato una norma che non disponga espressamente una “sanatoria” dei contenziosi pendenti ed aventi ad oggetto le questioni emerse nel presente contenzioso (atteso che, diversamente, si verrebbero a creare evidenti disparità di trattamento sia nei confronti degli altri partecipanti che non hanno superato la prova preselettiva e, in particolare, verso coloro che non abbiano ottenuto un provvedimento giudiziale cautelare utile ad accedere alle ulteriori fasi del concorso sia verso i vincitori a pieno titolo, che si potrebbero trovare collocati in una posizione di graduatoria anche deteriore rispetto a quella occupata da coloro che hanno potuto completare il percorso selettivo solo grazie ad una decisione giudiziale cautelare e ciò anche ai fini dell'assegnazione delle sedi migliori);

- la scelta di inserire nella procedura concorsuale una prova preselettiva, che va considerata prova di concorso “vera e propria” (e non una mera “prova

secondaria”), non solo va ricondotta all’esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, di talché può essere contestabile solo in presenza di tratti di irragionevolezza o di illogicità, ma nella specie si è resa assolutamente necessaria stante l’elevato numero di candidati che hanno partecipato al concorso.

Alla nota di cui sopra il MIR ha allegato i tre decreti di immissione in ruolo relativi alle tre appellanti nei quali era apposta, tra l’altro, una clausola risolutiva espressa correlata all’esito favorevole all’amministrazione del contenzioso (qui in esame e all’epoca della immissione) ancora pendente.

6. – Le appellanti hanno replicato a quanto sopra ricordando non solo che hanno superato tutte le successive prove concorsuali, con conseguente collocazione in posizione utile della graduatoria finale, ma anche che, nel frattempo, hanno superato positivamente il periodo annuale di prova.

Alla luce di quanto sopra e richiamati alcuni precedenti giurisprudenziali favorevoli espressi dalla Sezione (nonché depositate nel fascicolo digitale del processo talune sentenze di segno favorevole circa la fondatezza delle interpretazioni normative propugnate e delle censure dedotte), le appellanti confermavano le conclusioni già rassegnate nei precedenti atti processuali.

Con memoria di replica i controinteressati costituiti in giudizio esprimevano, nuovamente, il loro dissenso circa la fondatezza dei motivi di appello proposti e delle ulteriori deduzioni espresse dalle appellanti, per come già segnalato nei precedenti atti processuali, concludendo per la reiezione dell’appello.

7. – In sintesi dunque con l’appello superstita e dopo la sentenza della Sezione 6 luglio 2021 n. 5147, resta da definire il giudizio promosso in sede di appello dalle signore Anna Bruno, Simonetta Franzoni e Filippa Lo Iacono (n. R.g. 4781/2020).

Come si è già ampiamente riferito in precedenza con detto mezzo di gravame le tre appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza del TAR per il Lazio n. 6204/2020 in quanto erroneamente il primo giudice:

a) ha sostenuto che la tutela cautelare, concessa dal più volte richiamato decreto

cautelare monocratico adottato dal Presidente della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 6013/2018 e confermato con ordinanza della Sezione 5 agosto 2019 n. 4007 (e consistita nell'ammissione "con riserva" alla prova scritta delle tre odierne appellanti, sebbene non avessero superato positivamente i test preselettivi), nonostante il successivo superamento della prova scritta e della prova orale (per merito), non contribuisca a determinare il consolidamento della posizione in graduatoria delle appellanti medesime, con la relativa immissione in ruolo. Ciò in quanto, avendo l'allora MIUR inserito le odierne appellanti nella graduatoria di merito e sottoscritto il conseguente contratto di dirigente scolastico, detto Ministero ha posto in essere tutti gli adempimenti idonei a determinare il consolidamento della loro posizione, trovando nella specie applicazione il principio della c.d. sanatoria legale. Ne consegue inoltre che il giudice di primo grado non ha correttamente interpretato le disposizioni recate dall'art. 4, comma-2 *bis*, d.l. 115/2005 convertito nella l. 168/2005, nella parte in cui, espressamente, stabilisce che *"conseguono ad ogni effetto, l'abilitazione o il titolo per il quale concorrono, i candidati in possesso dei titoli, che abbiano superato le prove di esame, scritte e orali, anche se l'ammissione alle medesime sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali"*. A ciò si aggiunga che il successivo art. 6-*bis* d.l. 162/2019 ha comportato l'estensione dei posti con assunzione di tutti gli idonei, trasformando la natura giuridica della graduatoria di merito in graduatoria a esaurimento;

- laddove non ha ritenuto fondate le seguenti ulteriori censure dedotte in primo grado: a) la circostanza che ben sei quesiti, tra quelli proposti ai candidati, presentavano più di una risposta corretta mentre l'allora MIUR aveva ritenuto ammissibile solo una risposta esatta; b) la previsione contenuta nella legge di selezione di lasciare indeterminata la possibilità "in ogni tempo" all'amministrazione di effettuare la verifica dei titoli di ammissione dei candidati, che contrasta con i principi di buon andamento dell'azione amministrativa; c) la scelta operata dall'amministrazione che, con la previsione del necessario

superamento della prova preselettiva per *test*, ha proceduto a una verifica meramente nozionistica della preparazione dei candidati, fissando una soglia di sbarramento per rientrare negli 8.700 candidati previsti dal bando eccessivamente alta, stabilendo un punteggio minimo per poter essere ammessi alla prova scritta, pari a 71/100, che si attesta ad un livello ben superiore rispetto alla naturale soglia della sufficienza; d) il mancato svolgimento contemporaneamente e per tutte le sedi della prova preselettiva nazionale, dovuto ad un *black-out* riguardante alcune sedi del sud Italia, ha minato la regolarità della procedura determinando evidenti situazioni di disparità tra concorrenti, visto che proprio in dette sedi, non solo i candidati hanno avuto più tempo per lo svolgimento della prova una volta perfezionate le operazioni di ripristino del funzionamento dei sistemi informatici, ma che gli stessi sono stati anche nelle condizioni di verificare in *internet* le risposte ad alcune domande; e) la mancata tempestiva divulgazione dell'esito della prova preselettiva, che ha provocato pregiudizi per le odierne appellanti, dal momento che i lavori sono rimasti esposti a possibili manomissioni o modifiche; f) la mancata inclusione di ogni singola materia prevista dal bando nelle prove preselettive, che costituisce un evidente motivo di illegittimità; g) la circostanza che la data delle prove preselettive non ha tenuto conto del contemporaneo svolgimento degli esami di maturità, nei quali erano impegnati molti dei docenti candidati; h) l'aver preteso dai candidati che al termine della prova avrebbero dovuto inserire il proprio codice fiscale nell'apposito riquadro fornito dall'applicazione informatica, che si compendia in una chiara violazione dei principi dell'anonimato e segretezza.

8. – Riassunto, come sopra e quindi tracciato, il perimetro di scrutinio che deve essere tenuto in considerazione per la definizione del presente contenzioso, pare evidente al Collegio che il primo motivo di appello costituisca il punto di partenza e decisivo del mezzo di gravame proposto.

Come si è già riferito con esso si invoca, in favore delle tre appellanti, l'applicazione dell'art. 6-*bis* d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito nella l. 28

febbraio 2020, n. 8 (Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159), che statuisce quanto segue: *“1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Dopo la nomina dei vincitori di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, gli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 90 del 24 novembre 2017, sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”*.

In argomento il Collegio, tenendo conto anche della necessità di garantire uniformità all'orientamento giurisprudenziale in materia da parte della Sezione (e, in particolare, rispetto al recente precedente di cui alla sentenza, di questa Sezione, 25 febbraio 2022 n. 1350, i cui contenuti sono pienamente condivisi dal Collegio - tanto da riprodurre ampi stralci della motivazione nel prosieguo - e alla quale si intende assicurare continuità interpretativa in particolare nell'ipotesi di contenziosi, tra i quali rientra evidentemente quello qui in esame, sostanzialmente sovrapponibili nei contenuti), osserva quanto qui di seguito viene riferito.

Il principale motivo di appello dedotto dalle tre candidate appellanti si compendia nella sostenuta erroneità interpretativa, nella quale sarebbe incorso il primo giudice, della previsione recata dall'art. 4, comma 2-bis, d.l. 30 giugno 2005, n. 115 convertito nella l. 17 agosto 2005, n. 168, non avendo considerato applicabile l'ormai diffuso (ad avviso delle appellanti) orientamento giurisprudenziale incline ad affermare che, anche in ogni ipotesi di selezioni pubbliche, nei casi di ammissione con riserva del candidato, si ingenera una situazione di affidamento in capo a quest'ultimo che merita un trattamento non dissimile a quello previsto dalla

predetta disposizione. Nel caso di specie peraltro, la duplice circostanza costituita dal completamento del percorso concorsuale e dallo svolgimento concreto e positivo delle funzioni di dirigente scolastico, con riguardo a ciascuna delle tre appellanti, milita indubbiamente per la richiamata estensione normativa.

Nel corso del giudizio è stata introdotta una nuova disposizione, contenuta nell'art. 6-bis d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito nella l. 28 febbraio 2020, n. 8, per effetto della quale, ad avviso delle appellanti (per come ribadito nelle memorie conclusive e di replica), si conferma la corretta interpretazione normativa sostenuta con il principale motivo di appello (e sopra descritta). Infatti, per effetto della su richiamata disposizione, la graduatoria di merito del concorso qui in esame *“è stata trasformata in graduatoria ad esaurimento prevedendo l'assunzione di tutti i candidati inseriti nella stessa graduatoria di merito stravolgendo quindi giuridicamente e sostanzialmente la ratio concorsuale che aveva caratterizzato la procedura e la rilevanza selettiva delle prove alle quali i candidati dovevano sottoporsi, divenendo una procedura idoneativa nella quale la risorsa da “scarsa” è divenuta “disponibile” per tutti quei candidati che avevano dimostrato (posto che le prove erano state già espletate al momento dell'entrata in vigore della norma) di possedere i requisiti scientifico-culturali per assumere il ruolo di dirigenti scolastici, avendo superato, come le appellanti, le prove scritte ed orali”* (così, testualmente, a pag. 3 della memoria conclusiva della parte appellante).

Orbene, con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR per il Lazio ha disatteso la prospettazione delle allora ricorrenti volta ad ottenere il consolidamento della propria posizione (sia per effetto dell'applicazione estensiva dell'art. 4, comma 2-bis, d.l. 115/2005, convertito nella l. 168/2005 sia in conseguenza del sopravvenuto intervento normativo dell'art. 6-bis d.l. 162/2019, convertito nella l. 8/2020) e ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso collettivo e improcedibili i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.

9. – In materia di applicazione del principio dell'assorbimento, deve escludersi la

possibilità di applicare “in via generale” tale principio, estendendolo ai casi in cui, come quello qui in esame, la positiva partecipazione ad una selezione pubblica, grazie ad un provvedimento cautelare di ammissione con riserva, con superamento delle prove previste dal bando, abbia consentito l’inserimento del candidato nella graduatoria di merito finale.

Infatti, in coerenza con la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato detto principio, positivizzato con riguardo ad una classe di ipotesi circoscritte dall'art. 4, comma 2-*bis*, d.l. 115/2005, convertito nella l. 168/2005, non si applica ai concorsi pubblici, ma solo agli esami di abilitazione, atteso che questi ultimi sono volti ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere una determinata attività professionale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl. 28 gennaio 2015 n. 1) e, nel caso di specie, è indubbio che si è al cospetto di un concorso pubblico e non di una procedura abilitativa.

La giurisprudenza di questo Consiglio ha da sempre affermato (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2012 n. 106 e 21 settembre 2010 n. 7002 nonché Sez. IV, 18 luglio 2006 n. 4582) che la disposizione del comma 2-*bis* dell'art. 4 del più volte citato decreto legge del 2005, costituisce norma di natura eccezionale e, per tale ragione, non suscettibile di applicazione analogica, in particolare non applicabile alle selezioni di stampo concorsuale per il conferimento di posti a numero limitato.

Anche la giurisprudenza successiva a quella appena citata ha confermato la suddetta impostazione (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. V, 4 novembre 2021 n. 7369, nn. 7368 e 7367 nonché Sez. VI, 21 ottobre 2021 n. 7058 e 12 ottobre 2021 n. 6847, oltre alla più recente ancora Cons. Stato, Sez. VII, 4 febbraio 2022 n. 804), osservando che l'applicazione della disposizione in rassegna resta circoscritta all'idoneità degli aspiranti ad una professione priva di “numero chiuso” e non richiedente, quindi, procedure di selezione finalizzate al conferimento di un numero limitato di posti sicché in caso di procedura non meramente idoneativa, bensì selettiva, non vi è margine per l'applicazione della disposizione citata.

A quanto sopra osservato va aggiunto che il principio dell'assorbimento configura un istituto eccezionale, da interpretare in senso restrittivo e inapplicabile a fattispecie diverse da quelle per cui è espressamente tipizzato: il consolidamento della posizione di vantaggio conseguita in esecuzione di un ordine cautelare costituisce una deroga ai principi di strumentalità ed interinalità della tutela cautelare, avente la tipica funzione di proteggere la sfera giuridica della parte processuale nelle more della definizione del giudizio, senza pregiudicare la soluzione nel merito della controversia.

10. – Quanto poi alla incidenza, nel presente giudizio e nella procedura concorsuale oggetto di scrutinio, della intervenuta modifica della natura giuridica della graduatoria, divenuta ad esaurimento in forza dell'art. 6-*bis* d.l. 162/2019, convertito nella l. 8/2020, che secondo le tre appellanti sarebbe idonea a trasformare la natura della procedura concorsuale in abilitativa, così da poter dar luogo al c.d. consolidamento della loro posizione, tale ricostruzione degli effetti della norma citata, ad avviso del Collegio, non paiono condivisibili.

L'effetto invocato dalla odierna parte appellante risulta precluso dal fatto che le tre candidate si trovano inserite nella graduatoria finale di merito pur non avendo mai superato le prove preselettive.

Va subito chiarito, in proposito, che la fase preliminare della selezione, costituita dalle prove preselettive, si caratterizza, a tutti gli effetti, quale parte integrante della procedura concorsuale e già tale evidenza risulta essere ostativa all'accoglimento della prospettazione sviluppata dalla parte appellante.

Al riguardo, deve ricordarsi che la disciplina della procedura selettiva, così come prevista dal bando di concorso, prevedeva espressamente la necessità di superare la prova preselettiva per poter sostenere le successive prove scritte ed orali.

Sul punto, la giurisprudenza si è espressa nel senso che *“il superamento della preselezione si configura alla stregua di indefettibile requisito di ammissione alle successive fasi della procedura concorsuale e determina, sul piano giuridico, effetti*

costitutivi suoi propri, con l'effetto che la sua mancanza non è surrogabile in via ricognitiva in ragione del positivo espletamento delle successive prove scritte ed orali" (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2014 n. 6001 e Sez. IV, 2 ottobre 2006 n. 5743).

Le tre candidate hanno potuto partecipare alle prove scritte orali, pur non avendo superato i *test* preselettivi, solo grazie ad un provvedimento cautelare adottato dal giudice amministrativo e senza che mai tale *deficit* partecipativo rispetto al percorso selettivo (il superamento della prova preliminare) fosse mai stato colmato. In argomento si è detto, in giurisprudenza, che *"l'esito positivo delle prove scritte e orali del concorso al quale il candidato è stato ammesso con riserva non vale ad assorbire l'effetto preclusivo del provvedimento di non ammissione emesso all'esito del mancato superamento della prova preselettiva"* (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 giugno 2015 n. 3050).

Ne consegue che le tre odierne appellanti si trovano sì inserite nella graduatoria finale di merito, ma senza aver svolto un passaggio fondamentale (al pari del superamento delle prove scritte e orali) della procedura concorsuale, grazie ad un provvedimento cautelare, la cui prognosi circa la fondatezza del ricorso, nel caso in cui essa dovesse essere disattesa nello scrutinio non positivo nel merito dei motivi di appello, sarebbe ribaltata con effetto retroattivo. Infatti *"solo il passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole è idonea a rimuovere dalla realtà giuridica l'atto d'esclusione e, dunque, a consolidare in capo alla parte vittoriosa tutti i vantaggi che derivano dal superamento della selezione"* (cfr. in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 21 marzo 2019 n. 1882).

Da ciò deriva che qualora il presente contenzioso, nell'esame di merito dei motivi di appello, non dovesse concludersi in senso favorevole alle appellanti (per come verrà osservato successivamente nel prosieguo della presente decisione), tale circostanza renderebbe sostanzialmente priva di interesse ai fini del presente giudizio l'indagine circa gli effetti del d.l. 162/2019, invocato a sostegno della conferma della posizione in graduatoria e del consolidamento della stessa dalle

appellanti.

11. – Nondimeno, prima ancora di procedere allo scrutinio nel merito dei motivi di appello dedotti, il Collegio avverte la necessità di chiarire, fin da subito, che indipendentemente da tale verifica, l'intervento normativo appena citato non può tornare utile alle appellanti ai fini del raggiungimento dello scopo finale "mediato" dalla positiva conclusione del presente contenzioso.

E' evidente che l'intento voluto dal legislatore con la citata disposizione recata dal (più volte richiamato) decreto legge del 2019 si compendia nell'obiettivo di conservare la possibilità di assumere tutti i soggetti idonei collocati in graduatoria, anche oltre il numero inizialmente previsto dal bando, così da evitare la necessità di una ulteriore procedura concorsuale per i posti che in futuro dovessero risultare scoperti, secondo una logica riconducibile al principio generale di conservazione degli atti.

Tale principio giuridico, che si ritrova in vari settori dell'ordinamento, assume una valenza rafforzata nel settore pubblico, in relazione alle regole di economicità dell'azione amministrativa e del divieto di aggravamento del procedimento (di recente riproposti in chiave modificativa e migliorativa del testo della l. 7 agosto 1990, n. 241 per effetto dei c.d. dd.ll. di semplificazione, d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella l. 11 settembre 2020, n. 120 e d.l. 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella l. 29 luglio 2021, n. 108, si veda in particolare il nuovo art. 1, comma 2-*bis*, l. 241/1990).

Di conseguenza, ferma la impossibilità di porre nel nulla la rilevante circostanza di fatto (che impinge sotto il profilo giuridico nella decisione del presente contenzioso) del mancato superamento di una delle tre prove del concorso da parte delle appellanti, di per sé impeditiva a poter riconoscere un effetto automatico favorevole alle appellanti ai fini dell'applicazione del principio dell'assorbimento, con conseguente consolidamento della posizione assunta in graduatoria ma solo perché ammesse al concorso "con riserva" (e immesse in servizio con atti che, tutti,

recano la clausola risolutiva espressa condizionata all'esito del presente giudizio nel merito, per come emerge chiaramente dal contenuto della documentazione versata in atti dalla difesa erariale), il Collegio ritiene che il principio, al quale è chiaramente ispirata la norma citata, ben può essere la guida anche della successiva attività amministrativa che l'amministrazione dovesse, se del caso, intraprendere in riferimento alla procedura per cui è causa, specie in relazione a situazioni peculiari, quale è quella nella quale versano le appellanti.

In altri termini, l'unico effetto che il Collegio ritiene possa discendere dalla trasformazione della graduatoria "ad esaurimento" in ragione dell'intervento normativo del 2019 è quello (seppure non utile in questa sede alle odierne appellanti al fine di conseguire un effetto favorevole nella decisione del presente contenzioso) di tenere conto che, successivamente al provvedimento cautelare favorevole, le odierne appellanti hanno positivamente superato le ulteriori prove di concorso, hanno quindi sottoscritto un regolare contratto triennale e, di fatto, hanno svolto l'attività di dirigente scolastico, superando anche il periodo annuale di prova. La Sezione si è già pronunciata in argomento (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 804/2022, cit.), con indicazioni qui pienamente condivise dal Collegio, richiamando espressamente l'orientamento interpretativo manifestato dalla Corte Costituzionale sul citato art. 4, comma 2-bis, d.l. 115/2005 (pur se esso, per come si è sopra chiarito, non risulta direttamente applicabile nel caso in esame) nel quale è stato osservato che, in situazioni del genere, debbono essere opportunamente garantiti *"l'interesse a evitare che gli esami si svolgano inutilmente, quello a evitare che la lentezza dei processi ne renda incerto l'esito e, soprattutto, l'affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e - in ipotesi - avviato in buona fede la relativa attività professionale"* (cfr., in termini, Corte cost. 9 aprile 2009 n. 108).

Può dunque concludersi sul punto nel senso che, alla luce della peculiare situazione in cui versano le tre odierne appellanti e tenuto conto dell'avvenuta trasformazione della graduatoria di concorso - che essendo divenuta ad esaurimento attutisce gli

effetti di un eventuale inserimento in graduatoria di un soggetto rispetto alla posizione degli altri candidati idonei - in applicazione dei menzionati principi di conservazione degli atti, in funzione dell'interesse pubblico ad avvalersi di soggetti che comunque si sono dimostrati idonei a svolgere la funzione di dirigente scolastico e nel rispetto del non contrastante, ma anzi convergente, interesse dell'appellante alla permanenza in graduatoria, appare doveroso che l'amministrazione, a fronte di una specifica istanza da parte di ciascuna delle interessate in tal senso, valuti la posizione delle stesse, al fine di poterne confermare l'inserimento in graduatoria, sempre nel rispetto della posizione degli idonei che hanno regolarmente superato il concorso.

Tale valutazione presuppone comunque che ciascuna delle tre interessate (odierne appellanti) ripeta le prove preselettive, al cui positivo superamento deve ritenersi subordinata la possibilità di conferma in graduatoria, in una posizione che, giova ribadirlo, non deve pregiudicare la situazione giuridica di altri candidati utilmente collocati in graduatoria, ai quali le tre appellanti dovranno essere postergate.

12. – Nel merito il Collegio ritiene che tutti i motivi dedotti in appello con i quali, ritenendo errato lo scrutinio del primo giudice, si intendono porre profili di illegittimità della procedura concorsuale svolta, siano infondati.

In sintesi, con un unico e complesso motivo di doglianza, nell'appello si sostiene (dopo averlo già sostenuto in primo grado) che la procedura selettiva sia stata patologicamente colpita dalle seguenti illegittimità:

- a) la circostanza che ben sei quesiti, tra quelli proposti ai candidati, presentavano più di una risposta corretta mentre l'allora MIUR aveva ritenuto ammissibile solo una risposta esatta;
- b) la previsione contenuta nella legge di selezione di lasciare indeterminata la possibilità "in ogni tempo" all'amministrazione di effettuare la verifica dei titoli di ammissione dei candidati, che contrasta con i principi di buon andamento dell'azione amministrativa;

c) il comportamento dell'amministrazione che, con la previsione del necessario superamento della prova preselettiva per *test*, ha proceduto a una verifica meramente nozionistica della preparazione dei candidati, fissando una soglia di sbarramento per rientrare negli 8.700 candidati previsti dal bando eccessivamente alta, stabilendo un punteggio minimo per poter essere ammessi alla prova scritta, pari a 71/100, che si attesta ad un livello ben superiore rispetto alla naturale soglia della sufficienza;

d) il mancato svolgimento contemporaneamente e per tutte le sedi della prova preselettiva nazionale, dovuto ad un black-out riguardante alcune sedi del sud Italia, che ha minato la regolarità della procedura determinando evidenti situazione di disparità tra concorrenti, visto che proprio in dette sedi, non solo i candidati hanno avuto più tempo per lo svolgimento della prova una volta perfezionate le operazioni di ripristino del funzionamento dei sistemi informatici, ma che gli stessi sono stati anche nelle condizioni di verificare in *internet* le risposte ad alcune domande;

e) la mancata tempestiva divulgazione dell'esito della prova preselettiva, che ha provocato pregiudizi per le odierne appellanti, dal momento che i lavori sono rimasti esposti a possibili manomissioni o modifiche;

f) la mancata inclusione di ogni singola materia prevista dal bando nelle prove preselettive, che costituisce un evidente motivo di illegittimità;

g) la individuazione della data delle prove preselettive che non ha tenuto conto del contemporaneo svolgimento degli esami di maturità, nei quali erano impegnati molti dei docenti candidati;

h) l'aver preteso dai candidati che al termine della prova avrebbero dovuto inserire il proprio codice fiscale nell'apposito riquadro fornito dall'applicazione informatica, che si compendia in una chiara violazione dei principi dell'anonimato e segretezza.

13. - Nessuno dei profili di doglianza sopra riassunti coglie nel segno, come ha già osservato la Sezione in numerosi contenziosi dai contenuti perfettamente

sovrapponibili a quello qui in esame (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 1350/2022, cit., 6 luglio 2021 n. 5147 e 4 febbraio 2021 n. 1013), le cui argomentazioni e conclusioni - da intendersi richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. - sono puntualmente condivise dal Collegio (tanto da riproporle pressoché integralmente nel prosieguo della presente sentenza), in virtù delle osservazioni che qui di seguito sinteticamente si ripropongono:

A) in relazione al rigetto del motivo con cui si lamenta l'erronea reiezione della censura relativa alla incongruenza dei quesiti, deve confermarsi la statuizione di inammissibilità del TAR, posto che dalla censura formulata dalle (allora) ricorrenti non risulta possibile cogliere il grado di compromissione dell'esito della prova riferita alle ricorrenti derivante dalle asserite irregolarità contenute nei quesiti. Invero, non è stata fornita alcuna prova che qualora le risposte alle domande contestate fossero state ritenute esatte ciò avrebbe consentito ai ricorrenti di essere ammessi alla prova scritta (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 28 maggio 2020 n. 3376, nella quale si afferma che *“È infatti, ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui è necessario dare adeguata dimostrazione della c.d. prova di resistenza per comprovare la sussistenza dell'interesse al ricorso che, come è noto costituisce condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., rilevabile anche d'ufficio (...). In linea generale, la verifica della sussistenza dell'interesse all'impugnativa deve manifestare la sua concretezza, nel senso che l'annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un'effettiva utilità, con la conseguenza che - in disparte per i profili volti ad ottenere la rinnovazione della gara - dev'essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dalla c.d. prova di resistenza e, cioè, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza utilmente graduata”*);

B) sotto altro versante, deve in ogni caso rilevarsi che la questione sottesa alla censura in esame impinge nel merito delle determinazioni rimesse alla

discrezionalità tecnica della commissione, *in parte qua* non inficiate da macroscopica illogicità o irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014 n. 4670);

C) in relazione al secondo motivo di appello, concernente la mancata previa verifica dei requisiti in capo ai concorrenti, non risulta allegato alcun concreto elemento da cui desumere l'interesse alla deduzione e l'effettiva incidenza sulla posizione delle candidate appellanti. Peraltro, la censura è comunque infondata nel merito, attesa la valenza ordinaria - in tema di verifica definitiva circa l'effettivo possesso dei requisiti - della regola che ne comporta l'effettuazione a valle delle prove, anche in termini di non aggravamento del procedimento amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2021 n. 1016);

D) quanto alla funzione della prova preselettiva e alla congruità, nella specie, della soglia di sbarramento individuata, può affermarsi che lo svolgimento di una prova preselettiva è considerato dalla prevalente giurisprudenza come non irragionevole, ma anzi necessario per assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa, stante la necessità di gestire un numero elevato di aspiranti e la necessità di verificare nei candidati il possesso delle capacità necessarie per svolgere il successivo percorso formativo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 dicembre 2019 n. 6069). In tale contesto, tenuto conto del fatto che il carattere nozionistico della prova preselettiva è intrinseco alla natura di tale prova, la censura proposta non può trovare accoglimento, in quanto mira a contestare il merito delle scelte compiute dall'amministrazione in ordine al contenuto dei quesiti da somministrare (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25 maggio 2020 n. 3310);

E) anche la censura relativa alla soglia di sbarramento è infondata, in quanto la relativa previsione appare coerente con l'esigenza di garantire la funzionalità del concorso e la sua gestibilità;

F) in relazione alla censura relativa al mancato svolgimento contemporaneo delle prove, la su richiamata giurisprudenza della Sezione ha già rilevato la sua genericità, oltre alla carenza di prova di elementi concreti, circostanziati e specifici

a dimostrazione dell'incidenza pregiudizievole dell'eventuale sfasamento dell'orario sul paritario trattamento dei candidati (in disparte il rilievo che non era ragionevolmente esigibile la perfetta coincidenza dell'inizio delle prove anche in conseguenza della loro diversa dislocazione territoriale nelle varie sedi regionali);

G) in relazione ai presunti malfunzionamenti tecnici, per un verso, si tratta, ancora una volta, di doglianze del tutto generiche, non essendo state allegate disfunzioni concrete e specifiche (infatti, se effettivamente il sistema informatico avesse fatto registrare anomalie, sarebbe stato onere dei ricorrenti rappresentare tale circostanza alla commissione o al personale di assistenza presente alla prova e pretendere una verbalizzazione sul punto). Per altro verso, risulta che le postazioni dotate di attrezzature informatiche e munite dell'applicativo *software* del concorso, messe a disposizione dei candidati, erano state più volte collaudate da tecnici individuati dalle amministrazioni scolastiche;

H) sotto un ulteriore versante va poi osservato che la mancata immediata visualizzazione del punteggio non appare idonea ad incidere in senso pregiudizievole sul previsto svolgimento della prova. Piuttosto, i lamentati "malfunzionamenti" del sistema appaiono invece riconducibili alla erronea applicazione delle impostazioni generali del programma (di per sé tecnicamente corrette), imputabile al singolo concorrente, tant'è che il funzionamento dell'applicativo utilizzato risulta essere stato illustrato in anticipo a tutti i concorrenti, attraverso le istruzioni pubblicate sul sito istituzionale del(l'allora) MIUR unitamente ad un video esplicativo della procedura, mentre le segnalazioni al servizio di assistenza pervenute da alcuni candidati si sono rivelate riconducibili non già a disfunzioni del sistema, ma all'erroneo uso della piattaforma da parte degli stessi candidati;

I) in relazione alla mancanza di determinate aree tematiche in relazione ai quesiti, se per un verso i motivi all'esame impingono ancora una volta nel merito delle determinazioni rimesse alla discrezionalità tecnica del comitato scientifico e,

rispettivamente, della commissione, *in parte qua* non inficiate da macroscopica illogicità o irragionevolezza, per un altro verso va rammentato che il bando di concorso prevedeva sia la scelta casuale delle domande, sia la circostanza per cui i cento quesiti su cui è stata articolata la prova preselettiva avrebbero riguardato una serie di aree tematiche. Ciò non significa, tuttavia, che ogni singola materia avrebbe dovuto necessariamente essere compendiata in uno specifico quesito o che vi dovesse essere un sostanziale equilibrio numerico tra le domande riferite alle diverse aree tematiche;

L) in relazione alla data di svolgimento della prova, con conseguente lesione della situazione dei candidati impegnati nell'esame di maturità, la censura è viziata da palese genericità, in quanto ogni data comporta in astratto un possibile diverso trattamento in relazione alla diversa situazione soggettiva dei candidati né, nel caso di specie, risulta fornito alcun elemento tale da evidenziare una concreta incidenza sullo svolgimento e l'esito della prova della contestata scelta della data di concorso;

M) infine, in relazione alla mancanza delle misure idonee a garantire il rispetto del principio di imparzialità e di segretezza della prova preselettiva, la richiamata giurisprudenza della Sezione ha già evidenziato come le relative prospettazioni siano meramente ipotetiche e prive di ogni riscontro probatorio, risultando per contro dalla documentazione acquisita al giudizio (vedasi in particolare, la relazione ministeriale e la allegata documentazione) l'adozione delle seguenti modalità, proprio a garanzia dell'anonimato: a) all'inizio della prova, il candidato ha estratto da un'urna un modulo cartaceo su cui era stampato il codice anonimo (i codici sono stati stampati in numero triplo rispetto al numero dei candidati previsti); b) al candidato è stato consegnato anche un altro modulo cartaceo su cui erano stampati i propri dati anagrafici; c) entrambi i moduli sono stati controfirmati dal candidato; d) alla fine della prova, il candidato ha inserito sull'applicativo il codice anonimo, che è stato salvato nel tracciato record del file BAC, criptato; e) sia il modulo cartaceo contenente il codice personale anonimo che quello contenente i dati anagrafici sono stati inseriti in una busta internografata sigillata; f)

le buste di tutti i candidati sono state quindi riposte dal comitato di vigilanza in una busta A4, sigillata e siglata, a sua volta inserita in un plico A3, sui cui lembi di chiusura il comitato di vigilanza ha di nuovo apposto la firma e la data; g) tale materiale è stato consegnato in condizioni di massima sicurezza ai direttori degli uffici scolastici regionali e da questi recapitati al Ministero, affinché venissero presi in custodia dai carabinieri fino alla conclusione delle operazioni di correzione; h) l'associazione tra candidato e codice anonimo era conservata solo, in forma cartacea, dentro buste internografate e sigillate e sotto il controllo delle forze dell'ordine; i) il *file* BAC (contenente il solo codice anonimo e non anche i dati anagrafici del candidato) è stato caricato attraverso un canale sicuro, garantito dalle credenziali del responsabile d'aula, sulla piattaforma Cineca, che ne ha controllato l'integrità (se anche un solo *bit* del *file* fosse stato danneggiato o mancante, il *file* sarebbe risultato indecifrabile e sarebbe stato segnalato un errore al responsabile d'aula); l) è altresì stato controllato che il codice anonimo contenuto nel *file* non fosse già stato caricato (infatti, due compiti non potevano avere lo stesso codice anonimo, altrimenti sarebbe stato segnalato un errore); m) una volta terminati tutti i caricamenti per ogni *file* BAC in un *database* protetto, a cui può accedere il solo personale tecnico di Cineca autorizzato a gestire la procedura, sono state caricate le informazioni in esso contenute tra cui il codice anonimo e le risposte alle varie domande in ordine numerico; n) tutti i compiti sono stati quindi caricati in tale *database* e ad ogni compito è stato associato un numero progressivo di caricamento (univoco e non ricollegabile al codice anonimo); o) ogni compito, quindi, poteva essere identificato in base al codice anonimo e all'*id* di caricamento; p) dopo la nomina di tutte le sotto-commissioni, ad ogni compito è stato associato casualmente un nuovo codice identificativo, ovvero un numero compreso tra 1 e 9.376 (corrispondente al numero totale dei compiti da correggere); q) quest'ultimo identificativo (corrispondente al codice presente sulla scheda di valutazione e a quello riportato all'interno dei verbali di correzione) era il solo visualizzato dalla

commissione giudicatrice; r) ogni compito era quindi identificabile dal codice di correzione, dall'*id* di caricamento e dal codice anonimo; s) quando una commissione accedeva alla piattaforma *web* per correggere i compiti, poteva visualizzare (come riscontrabile dai verbali) solo il codice di correzione del compito e le risposte in esso contenute, mentre non poteva in alcun modo risalire al codice anonimo associato al codice di correzione, poiché tale associazione era conservata unicamente nel (protetto) *database* Cineca, sicché la commissione non poteva accedere al codice anonimo e, in generale, all'identità del candidato; t) solo dopo aver assegnato i voti a tutti i compiti ed associato ad ogni compito la propria scheda di valutazione, è stato possibile accedere alla fase di scioglimento dell'anonimato; u) a tal fine, il presidente coordinatore, riunita la commissione in seduta plenaria, azionava il pulsante che segnalava l'inizio delle attività di scioglimento dell'anonimato; v) da tale momento, i voti e le schede di valutazione assegnati ai compiti sono divenuti imm modificabili; z) a questo punto, la commissione ha proceduto all'apertura delle buste internografate e ha riportato, sull'apposita funzione predisposta dalla piattaforma, solo l'associazione, riscontrata busta per busta, tra codice anonimo e dati anagrafici del candidato (codice fiscale, cognome e nome); x) questi dati sono stati salvati nel *database* Cineca; y) la commissione, in tale fase, era però all'oscuro del voto assegnato al compito, venendone a conoscenza solo tramite il codice di correzione e non attraverso il codice anonimo.

In definitiva, la commissione, quando correggeva i compiti, non aveva accesso ad alcuna informazione riguardante i candidati, e quando caricava in piattaforma l'associazione candidato-compito (aprendo la busta internografata), non vedeva quale compito - e quindi quale voto - stava associando al candidato, con assoluta garanzia dell'anonimato; associati tutti i codici fiscali a tutti i codici anonimi, si aveva quindi accesso al riepilogo dei risultati (solo in questo momento, sul *database* Cineca, era presente l'associazione tra il codice fiscale del candidato e il codice anonimo e anche quella tra il codice anonimo e il compito e quindi il voto),

sulla cui base è stata predisposta la lista degli ammessi alla prova orale.

Conclusivamente, alla luce della ricostruzione del procedimento di correzione innanzi richiamata e in difetto anche solo di un principio di prova di segno contrario, correttamente nell'impugnata sentenza è stata esclusa la violazione dell'anonimato.

14 - Per le ragioni esposte, l'appello n. R.g. 4781/2020 deve essere respinto, potendosi quindi confermare la sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sez. III-*bis*, 9 giugno 2020 n. 6204.

In virtù della peculiarità della vicenda contenziosa e delle questioni di diritto emerse, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per come richiamato espressamente dall'art. 26, comma 1, c.p.a., per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), pronunciando in via definitiva sull'appello, per come indicato in epigrafe (n. R.g. 4781/2020), lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sez. III-*bis*, 9 giugno 2020 n. 6204.

Spese del grado di appello compensate.

Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 31 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

Thomas Mathà, Consigliere

L'ESTENSORE
Stefano Toschi

IL PRESIDENTE
Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO